



Dipartimento di Sanità Pubblica

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Ravenna
Direttore Dott. ssa Elisa Montanari

Prot. n°

Ravenna, 05 ottobre 2026

Spett.li ⇨

- ♦ P.M.P. “La Romagnola” Soc. Coop.
 - ♦ Nuovo Conisub Coop Cons.
 - ♦ CO.M.RA. Soc. Coop. a r. l.
 - ♦ Ulisse di Barberini Gabriele e Loris S.n.c.
 - ♦ FUTURO del MARE Soc. Coop.
 - ♦ LA FENICE Soc. Coop. a r. l.
 - ♦ GEOMAR Soc. Coop.
-
- ♦ Org. Di produttori “Baiona viva” Soc. Coop.
 - ♦ STUDIO PAPPI Rag. Antonino e Dott.ssa Catia
 - ♦ CO.GE.MO. Compartimento di Ravenna
-
- ♦ Regione Emilia Romagna – Assessorato alla sanità e politiche sociali e dell’integrazione - Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica
 - ♦ Regione Emilia Romagna – Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna
 - ♦ Sindaco del Comune di Ravenna
 - ♦ Sindaco del Comune di Cervia
 - ♦ Dipartimenti di sanità pubblica delle Az. AUSL dell’Emilia Romagna
 - ♦ Ministero della Salute - Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
 - ♦ Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano

per conoscenza ⇨

Oggetto: divieto temporaneo di raccolta dei molluschi bivalvi (*Mytilus galloprovincialis*)

Si trasmette allegato il provvedimento di **DIVIETO TEMPORANEO DI RACCOLTA** dei molluschi bivalvi (*Mytilus galloprovincialis*) dell’ area di produzione classificata e denominata :

AREA Cer1– “Soc. Coop. La Fenice”- Cod.Az 007RA089

Direttore
Dott.ssa Elisa Montanari

Dipartimento di Sanità Pubblica

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Ravenna

Direttore Dott. ssa Elisa Montanari

Prot. _____

Ravenna 05/10/2026

**IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA
Igiene degli alimenti di origine animale
dell'A.U.S.L. della ROMAGNA – Ambito di RAVENNA**

- Visto il Regolamento CE 178/02;
- Visto il Regolamento CE 852/04;
- Visto il Regolamento CE 853/04;
- Visto il Regolamento UE 625/2017;
- Visto il regolamento d'esecuzione UE 627/2019
- Visto il Regolamento CE 2073/05;
- Vista l'intesa Governo- Regioni rep. 79/CSR del 08/07/2010;
- Visto il D.L.vo 193/07;
- Vista la Determina n. 14738 del 13.11.2013 del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene Alimenti della Regione Emilia Romagna;
- Vista la Determina n. 13959 del 11/08/2020, del Direttore Generale del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna n. 3077 del 22/02/2021 relativa alla classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto che l'attività di raccolta del prodotto è terminata;
- Vista l'esigenza di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori mediante un impiego razionale delle risorse, finalizzato al miglioramento continuo di efficacia ed efficienza dei sistemi di sorveglianza nel settore della molluschicoltura;

Dipartimento di Sanità Pubblica

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Ravenna

Direttore Dott. ssa Elisa Montanari

DISPONE

Il divieto di raccolta e vendita dei molluschi bivalvi vivi (*Mytilus galloprovincialis*) nella seguente zona di produzione classificata e denominata:

AREA Cer1– “Soc. Coop. La Fenice”- Cod.Az 007RA089

sino all’esecuzione di favorevoli controlli di laboratorio eseguiti da questa U.O.

Sono incaricati del controllo del presente provvedimento tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all’art. 57 del C.P.P.

La revoca del presente provvedimento avverrà alla ripresa dell’attività di raccolta, , previa verifica delle condizioni d’idoneità igienico sanitaria delle zone di produzione previste dalla normativa vigente, accertate mediante il monitoraggio realizzato da questa Unità Operativa.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elisa Montanari